



Oggetto: Direttiva in materia di pratiche telematiche di iscrizione al Registro Imprese e denunce REA – nuove modalità di gestione pratiche non conformi e gestione dei sospesi

IL CONSERVATORE

VISTI gli artt. 2188 e ss. del codice civile che disciplinano la tenuta del Registro delle Imprese istituito dalla Legge n. 580/93, le modalità di iscrizione, le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio;

VISTA la Legge n.580 del 29 dicembre 1993 recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015 e, in particolare, l'art. 2, come da ultimo modificato dal citato D. Lgs. n. 219/2016, in merito ai compiti e alle funzioni della CCIAA;

VISTO il DPR n. 581 del 7 dicembre 1995, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese e, in particolare, l'articolo 11, rubricato procedimento di iscrizione su domanda e l'articolo 14, rubricato procedimento di deposito;

VISTI gli artt. 9 e 10 del DPR n. 581/95 riguardanti il Repertorio delle notizie economiche e amministrative e il procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e in particolare l'articolo 19 rubricato "Segnalazione certificata di inizio attività – Scia" a norma del quale *ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell'interessato ... L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente;*

VISTO il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito con modificazioni, nella Legge n. 40 del 2 aprile 2007 e, in particolare, l'art. 9 che ha introdotto la *Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa*, allo scopo di semplificare i rapporti tra le imprese e le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014, Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2013 e, in particolare il paragrafo 9. **REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE** che così riporta "le

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



domande o le denunce incomplete, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta, e qualora quest'ultima sia illeggibile, sono considerate irregolari. L'Ufficio del Registro Imprese, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11, comma 11, del d.p.r. 581/95)";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, il dettato dell'art. 5 rubricato "presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze" a norma del quale *nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA la segnalazione è presentata al SUAP. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta che per i procedimenti automatizzati costituisce titolo per avviare immediatamente l'intervento o l'attività;*

VISTI gli artt. 7 (imprese di pulizia), 9 (imprese d'installazione di impianti) e 10 (imprese di autoriparazione) del d.p.r. 558/99, regolamento recante norme per la semplificazione in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che prevedono la presentazione di una denuncia di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività);

VISTI altresì gli artt. 73 (attività di intermediazione commerciale e di affari), 74 (attività di agente e rappresentante di commercio), 75 (attività di mediatore marittimo) e 76 (attività di spedizioniere) del decreto legislativo 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché i relativi decreti attuativi del 26 ottobre 2011, in base ai quali ai fini dell'avvio delle attività di che trattasi è necessario presentare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia competente per sede di attività apposita SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive;

VISTO il d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124, in base al quale l'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, facchinaggio e pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è assoggettato a comunicazione (ingrosso) e segnalazione certificata di inizio di attività (facchinaggio e pulizia) da inviare al Suap che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



Commercio; che l'avvio dell'attività di autoriparazione è assoggettato a Scia unica/condizionata da presentare al Suap che la trasmette alle altre Amministrazioni per i controlli di loro competenza;

CONSIDERATO che ogni attività esercitata da un'impresa deve essere denunciata al Registro Imprese/REA e che se l'attività imprenditoriale è assoggettata a Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della pratica di Comunicazione Unica al Registro Imprese, giusta quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del d.p.r. 160/2010; che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge 241/90, dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente; che l'Ufficio del Registro Imprese è tenuto a verificare il "titolo autorizzatorio", costituito nella fattispecie dall'avvenuta presentazione della SCIA, legittimante l'esercizio dell'attività denunciata al RI/REA;

CONSIDERATO pertanto che per pratica contestuale si intende una pratica di Comunicazione Unica indirizzata al Registro Imprese e al SUAP con lo stesso protocollo Comunica; che pertanto è importante che nella ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica vi sia la presenza del SUAP tra gli Enti destinatari; che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP il quale rilascia la ricevuta che costituisce "titolo autorizzatorio" per l'avvio dell'attività;

EVIDENZIATO quindi che è possibile presentare la SCIA al SUAP con ComUnica solo se l'oggetto della SCIA è un evento che deve essere iscritto contestualmente nel Registro Imprese/REA;

RICORDATO che dal 1° gennaio 2024 il Registro delle Imprese non accetta più segnalazioni e comunicazioni di inizio attività presentate su modulistica SUAP non conforme a quella proposta in Conferenza Stato Regione – e recepita dalla Regione – e quella adottata dalla Giunta della Regione Molise nell'ambito delle attività del Tavolo di Lavoro permanente di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 20 dicembre 2019;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione dell'apposita convenzione i Suap in delega/convenzione ad una Camera di Commercio sono obbligati a ricevere istanze, scia e denunce esclusivamente avvalendosi del front office della piattaforma www.impresainungiorno.gov.it;

RITENUTO altresì necessario disciplinare alcune regole procedurali per la gestione delle pratiche sospese inviate al Registro delle Imprese

dispone

CASI DI IRRICEVIBILITA' DELLE PRATICHE TELEMATICHE

Le pratiche telematiche inviate al Registro delle Imprese sono irricevibili nei casi sotto indicati:

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



- mancata allegazione dell'atto se prescritto ovvero non è stato allegato l'atto al modello base e l'atto è l'oggetto dell'iscrizione o del deposito;
- mancata allegazione della SCIA per l'inizio delle attività assoggettate a verifiche dei requisiti morali e/o professionali di competenza dell'Ufficio Registro Imprese (cosiddette attività regolamentate);
- incompetenza territoriale alla ricezione dell'istanza.

Il provvedimento d'ufficio di annullamento della pratica telematica irricevibile deve essere preceduto da un avviso all'Utente Telemaco incaricato dell'invio telematico, utilizzando la funzione "gestione correzioni" all'interno del diario messaggi; detto avviso deve preannunciare i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di 2 giorni entro i quali l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni o di ripresentare la pratica correttamente.

Decorso il termine di 2 giorni, e in mancanza di osservazioni da parte dell'interessato, deve essere effettuato l'annullamento della pratica. Va utilizzata la funzione "annulla" della scheda della pratica telematica riportando nel campo testuale l'indicazione di pratica irricevibile e la motivazione.

L'annullamento genera automaticamente una comunicazione che verrà inoltrata all'Utente Telemaco, mediante la quale lo stesso verrà avvisato dell'avvenuta operazione. Dalla funzione Scriba "rettifica importi" si provvede alla restituzione degli importi.

PRATICHE NON PROTOCOLLABILI

La protocollazione della pratica telematica non è consentita in caso di prepagato insufficiente; la consistenza del fondo prepagato deve essere verificata cliccando sulla funzione "pag. tel.". Nella parte relativa a diritti e bolli deve essere presente una consistenza almeno pari all'importo dovuto per la domanda mentre nella parte tariffa l'importo deve essere pari almeno al costo della tariffa di spedizione della pratica cui è soggetto l'Utente Telemaco.

Nel caso di somme insufficienti va richiesto il reintegro del fondo prepagato nella parte o nelle parti necessarie. Si dovrà cliccare sulla funzione "gestione correzioni" ed inserire la richiesta di reintegro del fondo assegnando 2 giorni lavorativi per provvedere.

ANNULLAMENTO DELLA PRATICA TELEMATICA SU ISTANZA DI PARTE

Le istanze di annullamento della pratica telematica devono pervenire dall'impresa o dal soggetto che ne ha effettuato l'invio tramite la funzione "gestione correzioni".

Per l'annullamento della pratica va utilizzata la funzione "annulla" della scheda della pratica telematica, riportando nel campo testuale la frase "pratica annullata su richiesta dell'utente". Dalla funzione di Scriba "rettifica importi" si provvede alla restituzione di quanto dovuto addebitato.

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



L'annullamento su istanza di parte di una pratica sospesa dal funzionario camerale non comporta invece la restituzione degli importi addebitati (diritti di segreteria e imposta di bollo) in quanto l'Ufficio ha già provveduto ad eseguire l'istruttoria della pratica. Il diritto annuale, nei casi in cui era dovuto, deve essere riaccreditato con la funzione "rettifica importi".

GESTIONE DEI SOSPESI

Tranne i casi di irricevibilità, le pratiche che presentano irregolarità sanabili devono essere sospese mediante la contestuale richiesta di correzione/integrazione all'Utente Telemaco, come di seguito indicato:

- dalla "scheda pratica" entrare in "gestione correzioni";
- tramite il "diario messaggi" comunicare all'Utente Telemaco la correzione da apportare assegnando il termine di 3 giorni lavorativi e indicando, ove necessario e a seconda della richiesta, l'eventuale link alla scheda SARI, alla scheda ATECO, o alla piattaforma impresainungiorno.gov.it per la pratica SUAP, evidenziando che il Contact Center camerale può aiutare nella comprensione delle motivazioni del sospeso e che utilizzando esclusivamente il "diario messaggi" accessibile all'interno della piattaforma Telemaco, nella sezione "pratiche in istruttoria" è possibile comunicare con chi ha in carico la pratica e procedere con le eventuali correzioni/integrazioni richieste. In calce al messaggio di correzione va aggiunto il seguente testo: "I termini per la chiusura del procedimento di cui all'art. 11, comma 8, del d.p.r. 581/95 sono interrotti a partire dall'invio della presente comunicazione. Riprenderanno a decorrere dalla chiusura della correzione".

Effettuata la correzione l'utente dovrà cliccare sul tasto "chiusura correzione"; in questo modo all'Ufficio diviene visibile la dicitura "effettuata correzione" che consente all'Ufficio di:

- accettare la correzione mediante l'apposito link "accettata correzione";
- togliere il sospeso operando nella funzione di menu "cambio stato pratica" e selezionando la voce "chiudi stato pratica".

Nel caso in cui la soluzione del sospeso avvenga con un nuovo invio si dovrà entrare nella nuova pratica per:

- associare il protocollo;
- modificare lo stato pratica per togliere la sospensione tramite la funzione "cambio stato pratica" e poi selezionando la voce "chiudi stato pratica".

PRATICHE NON REGOLARIZZATE

Decorsi inutilmente i 3 giorni assegnati per la richiesta di correzione l'Ufficio sollecita nuovamente l'adempimento richiesto, questa volta assegnando ulteriori 2 giorni sempre dalla funzione "diario

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..



messaggi” preavvisando che non seguiranno ulteriori solleciti. Trascorso inutilmente l’ulteriore termine, l’Ufficio respinge la pratica senza adozione di ulteriore formale provvedimento del Conservatore attraverso la funzione “pratica respinta” presente nella scheda di annullamento del protocollo. Vanno indicati gli estremi della presente determina sia nelle note della ricevuta di protocollo sia nel “diario messaggi” inserendo la motivazione del rifiuto. Nel caso di respingimento di una domanda di iscrizione va riportato il testo seguente:

Contro il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 11/14 del d.p.r. 581/95 al Giudice del Registro delle Imprese nei termini previsti dalla legge;

Nel caso di respingimento di una denuncia REA il testo è il seguente:

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei termini previsti dalla legge

Dispone altresì

il rifiuto delle denunce di inizio attività presentate unitamente a Scia o comunicazioni presentate a SUAP in delega/convenzione alla Camera di Commercio del Molise al di fuori della piattaforma www.impreainungiorno.gov.it;

che, previa opportuna campagna di informazione ai SUAP e ai Professionisti, è introdotto dal prossimo 1° giugno 2024 il vincolo della contestualità della pratica SUAP alla Comunicazione Unica per le attività di seguito indicate:

commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato;

vendita al dettaglio negli spacci interni;

vendita al dettaglio per mezzo apparecchi automatici;

vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore;

somministrazione di alimenti e bevande;

acconciatore;

estetista;

tatuaggio e piercing;

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..



tintolavanderia.

Inoltre, rilevata la necessità di semplificare le procedure seguite dall'Ufficio al fine di ridurre i tempi di conclusione dei relativi procedimenti, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione delle procedure, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nell'interesse delle imprese

Dispone

che l'Ufficio del Registro Imprese per le irregolarità di lieve entità, senza ulteriore aggravio istruttorio, proceda d'ufficio alla rettifica/integrazione di dati nei casi di seguito dettagliati:

- a. inserimento del numero di Partita Iva qualora tale dato venga omesso nel Reinvio di pratiche di iscrizione imprese con immediata attribuzione della Partita Iva;
- b. inserimento della dicitura "in liquidazione" ove non indicato nelle pratiche di messa in scioglimento e liquidazione;
- c. rettifica della data di notifica conferimento cariche con effetti differiti (es. nomina liquidatore prima dell'iscrizione dello scioglimento);
- d. compilazione campo S/N legale rappresentante, se chiaramente indicato in atto;
- e. modifica della data atto A14, per allineamento alla data di spedizione pratica;
- f. rettifica dati anagrafici di persone fisiche qualora risulti evidente in distinta un mero errore di digitazione testo;
- g. variazione d'ufficio dei codici atto se non pertinenti con il tenore della domanda di iscrizione

IL CONSERVATORE

(Dott. Roberto PIERANTONI)

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..